



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 20 maggio 2015

- Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali CONFESERCENTI
- Ai Responsabili territoriali **FIESA, FIEPeT, ANVA, UNERBE**

Loro sedi ed indirizzi

Prot.n. 4521.11/2015 GDA

Oggetto: Cartello degli allergeni per i prodotti somministrati o venduti sfusi

In relazione all'**obbligo di indicazione degli allergeni per gli alimenti non preimballati** (art. 44 del Regolamento CE n. 1169/2011), con **nota prot.n. 4508, del 19 febbraio scorso**, avevamo avvisato dell'emissione, da parte del Ministero della salute, della nota n. 3674, del 6 febbraio 2015, che, per adempiere all'obbligo previsto dal Regolamento (fornire le indicazioni circa la presenza negli alimenti di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata) consente l'uso di un cartello che avvisi la clientela della possibilità di chiedere informazioni al personale in servizio.

Per completezza, ricordiamo che tale modalità è utilizzabile, secondo quanto precisato dal Ministero, se le informazioni dovute "risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l'Autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto".

L'operatore - chiarisce la nota ministeriale - nel predisporre la documentazione scritta, di cui sopra, necessaria per adempiere all'obbligo, è libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che ritenga più opportune. Ciò potrà avvenire, per esempio, evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni (ciò vale ovviamente e in particolar modo per i prodotti venduti sfusi negli esercizi commerciali, ma anche nei pubblici esercizi, per i quali vige l'obbligo di indicazione degli ingredienti, obbligo che non vale, come è noto, per la somministrazione di alimenti e bevande nei ristoranti/bar), o predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e in corrispondenza individui le preparazioni che le contengono, o ancora secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l'informazione corretta al consumatore.

Dal momento che precedentemente all'emissione della nota ministeriale erano stati forniti dalla sede nazionale degli esempi di cartello, che vanno ovviamente adeguati alle indicazioni date dal Ministero della salute, invitiamo le sedi che già non vi abbiano provveduto a farlo, utilizzando, se del caso, i modelli che alleghiamo alla presente e comunque avvisando gli associati dell'**esigenza di predisporre l'apposita indispensabile documentazione a supporto da conservare nei locali dell'esercizio.**

Cordialmente,

Giuseppe Dell'Aquila